

Delibera n. 219/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 138/2022 nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l.
Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17
aprile 2014, n. 70, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.**

L'Autorità, nella sua riunione del 17 novembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito anche: *“Regolamento (CE) n. 1371/2007”*) e, in particolare:
- l'articolo 16, ai sensi del quale: *“Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014) e, in particolare:
- l'articolo 14, comma 2, ai sensi del quale: *“Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenza perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”*;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera n. 138/2022, del 4 agosto 2022, notificata con prot. ART n. 17595/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. (di seguito: "TPER" o la "Società") un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione ai fatti descritti nel reclamo presentato all'Autorità (prot. ART n. 3575/2022 del 24 febbraio 2022), ed i relativi allegati, con il quale il signor [...] (di seguito: il reclamante), anche per conto del signor [...] titolari di idonei titoli di viaggio per la tratta Milano Centrale-Parma, da svolgersi il 21 gennaio 2022, con il treno regionale 2479, con partenza prevista alle ore 19.20 e arrivo previsto alle ore 20:58, ha riferito tra l'altro che: (i) *"il treno a ridosso della partenza, veniva segnalato in ritardo di 1 ora, e dopo pochi minuti veniva cancellato"*; (ii) *"il primo treno utile individuato (per la tratta di interesse) è stato il Frecciargento delle 20.05"*, per il quale ha provveduto ad acquistare i biglietti;
- VISTA** la documentazione citata nella suddetta delibera, fornita da TPER in sede di preistruttoria, di cui alla nota acquisita al prot. ART n. 13227/2022 del 17 maggio 2022, integrata con le note acquisite ai prott. ART nn. 13249/2022 del 20 maggio 2022, 13494/2022 del 26 maggio 2022 e 13801/2022 del 31 maggio 2022, ed i relativi allegati;
- RILEVATO** che TPER, nel corso del procedimento avviato con la succitata delibera n. 138/2022, non ha presentato memorie, né ha chiesto di essere auditata;
- RILEVATO** che TPER non si è avvalso della facoltà di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione;
- VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria relativamente alla violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 ed in particolare che:
1. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, poiché TPER, nonostante il prevedibile ritardo del servizio di trasporto alla stazione di arrivo finale superiore a sessanta minuti, non ha consentito al reclamante di scegliere immediatamente, tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale

- non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione dei passeggeri medesimi;
2. sulla base delle risultanze agli atti, a fronte della soppressione del treno regionale n. 2479, per la tratta Milano Centrale-Parma, da svolgersi il 21 gennaio 2022, con partenza prevista alle ore 19.20 e arrivo previsto alle ore 20:58, il servizio ferroviario proposto in alternativa ai passeggeri interessati, sarebbe giunto a destinazione solo alle ore 22:24 (anziché alle 20:52, orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso), appare, quindi, evidente il conseguente ritardo, superiore a 60 minuti, dell'arrivo alla destinazione finale di Parma;
 3. TPER non risulta aver offerto immediatamente ai passeggeri la scelta di cui all'articolo 16 del Regolamento, essendosi l'impresa limitata esclusivamente ad inviare, alle ore 18:53, un messaggio ai clienti registrati al treno, per informare della soppressione dello stesso ed indicare la soluzione alternativa disponibile, senza menzionare le ulteriori opzioni previste dalla norma citata;
 4. in tale ambito, la violazione contestata risulta, altresì, dall'esame della nota di riscontro prot. ART n. 13801/2022 del 31 maggio 2022 ed in particolare dall'allegato 1 da cui si evince che già alle ore 18:16 l'impresa ferroviaria era a conoscenza della cancellazione del treno in partenza prevista alle 19:20; ciononostante alle ore 19:00 i biglietti di viaggio del treno (soppresso) risultavano ancora in vendita benché sussistesse l'impossibilità di assicurare l'esecuzione della prestazione;
 5. in particolare, è opportuno evidenziare come l'obbligo, in capo all'impresa ferroviaria, di garantire al passeggero la scelta di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, si configuri immediatamente, ovvero non appena sia prevedibile ragionevolmente che un servizio subisca un ritardo all'arrivo superiore a sessanta minuti, senza che sia necessario che l'utente si attivi in maniera indipendente;
 6. in altri termini, la disposizione richiede che, in caso di cancellazioni o ritardi, l'impresa ferroviaria si attivi con celerità, informando l'utente e mettendolo in condizione di esercitare il proprio diritto di effettuare la scelta. Solo così, del resto, è possibile rispettare lo spirito della normativa e raggiungere pienamente l'effetto utile perseguito dal legislatore euro-unitario, ossia garantire l'effettiva assistenza a favore del passeggero, contraente debole, che si trova in una condizione di disagio e difficoltà determinati da un disservizio dell'impresa ferroviaria, contraente forte;
 7. nessuna rilevanza al fine di escludere l'antigiuridicità della condotta può avere l'avvenuto invio da parte della Società, alle ore 18:53, di un messaggio di *smart caring*, ai clienti registrati al treno per informare della soppressione ed indicare la soluzione alternativa disponibile, poiché, da un lato, i titoli di viaggio sono stati acquistati dal reclamante alle ore 19:00, e quindi tale comunicazione non è allo stesso pervenuta e, dall'altro, tale messaggio si appalesa incompleto non avendo

TPER indicato tutte le possibilità previste all'articolo 16, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

RITENUTO

pertanto di accertare la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. e, contestualmente, di procedere all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014 per un importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare nei confronti di TPER per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
2. per quanto riguarda la determinazione dell'importo base della sanzione, con riferimento alla gravità della violazione, rileva, oltre alla mancata offerta al reclamante della scelta di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, anche la condotta di TPER che ha consentito la prosecuzione della vendita dei biglietti di viaggio, nonostante l'impossibilità fattuale che il viaggio si svolgesse, inducendo in tal modo il reclamante ad acquistare il biglietto quando già era certa la soppressione del treno;
3. quanto alla reiterazione della violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, non risultano precedenti a carico di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. per violazioni della stessa indole;
4. in merito alle azioni specifiche adottate per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano elementi di rilievo;
5. per quanto concerne, infine, il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, la condotta, anche alla luce della disposizione violata, ha interessato due passeggeri;
6. per le suesposte considerazioni risulta congruo, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); (ii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna diminuzione né maggiorazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO

pertanto, di procedere, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., ad irrogare una sanzione amministrativa pecunaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante versamento da effettuarsi tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line Pago-PA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 219/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia TPER S.c.a.r.l. comunicato al passeggero reclamante e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 17 novembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)